Confraternita di Misericordia

Campi Bisenzio

Anno di fondazione 1546

REGOLAMENTO DEL CAMPOSANTO

Assemblea generale del 29.05.2025

Sommario

Capo I – Il Camposanto della Misericordia
Articolo 1 - Accoglienza delle salme
Articolo 2 - Tipologia delle sepolture
Capo II - Tariffe concessioni e operazioni cimiteriali
Articolo 3 - Tariffe
Articolo 4 - Concessioni cimiteriali
Articolo 5 - Durata, decorrenza e rinnovo concessioni
Capo III - Cessazione concessioni
Articolo 6 - Estinzione
Articolo 7 - Revoca
Articolo 8 - Decadenza
Articolo 9 - Rinuncia e risoluzioni contrattuali
Articolo 10 - Cessione
Capo IV - Cappelle Gentilizie e tombe a giardino
Articolo 11 – Aventi diritto alla sepoltura
Articolo 12 - Concessione Cappelle Gentilizie e tombe a giardino
Articolo 13 - Denominazione
Articolo 14 - Realizzazione finiture e arredi
Articolo 15 - Manutenzione
Articolo 16 - Trasmissione della Concessione
Articolo 17 - Decadenza della concessione
Articolo 18 - Rinuncia alla concessione
Capo V - Inumazioni e Tumulazioni
Articolo 19 - Inumazioni
Articolo 20 - Tumulazioni
Capo VI - Esumazioni, estumulazioni, rimozioni e traslazioni
Articolo 21 – Esumazioni
Articolo 22 - Estumulazioni
Articolo 23 - Rimozioni
Articolo 24 - Traslazioni
Capo VII - Epigrafi, ricordi funebri e lampade votive
Articolo 25 - Epigrafi e Ricordi funebri sulle lapidi
Articolo 26 - Fiori e Piante ornamentali
Articolo 27 - Sepolture a sterro
Articolo 28 - Salvaguardia decoro e aspetto architettonico
Articolo 29 - Lampade Votive
Capo VIII - Norme generali

Articolo 30 - Adempimenti amministrativi
Articolo 31 - Orario di accesso
Articolo 32 - Esecuzione opere e accesso cimitero
Articolo 33 - Norme di comportamento
Articolo 34 - Vigilanza e reclami
Articolo 35 - Disposizioni finali
GLOSSARIO

REGOLAMENTO DEL CAMPOSANTO

Capo I - Il Camposanto della Misericordia

Art. 1.
Accoglienza dei defunti

1. Il Camposanto è stato istituito nell'anno 1919 dalla Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio, nell'ambito dei propri fini istituzionali, per l'esercizio delle Opere di Misericordia secondo l'insegnamento del Vangelo, per favorire il ricordo e le onoranze dei defunti in conformità alla fede Cristiana e per consentire la preghiera ed il suffragio da parte dei familiari e dei fedeli. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di conseguire tali finalità nel rispetto delle leggi e dei diritti di ognuno.

2. Il Camposanto della Misericordia accoglie:

a) gli iscritti della Misericordia da almeno 3 mesi in regola con il versamento della quota associativa;
b) gli iscritti della Misericordia da meno di 3 mesi previo il pagamento della prevista quota di ammissione stabilita dal Magistrato;
c) gli iscritti nel ruolo di volontari attivi delle Misericordie facenti parte della Federazione Toscana (Confederazione Nazionale) che abbiano svolto, presso le rispettive Organizzazioni, servizio attivo per un periodo di almeno cinque anni;
d) i Religiosi appartenenti alle Congregazioni e a Enti religiosi cattolici che hanno sede nel Comune;
e) i defunti non iscritti, di religione Cattolica o Cristiani non cattolici, previo il pagamento della prevista quota di ammissione stabilita dal Magistrato;

3. Il pagamento della quota di ammissione, laddove prevista, non si applica nei seguenti casi:

a) decesso di minori di anni 18;
b) casi di morte violenta o accidentale;
c) parenti entro il 6° grado ed affini, di iscritti che abbiano acquisito il diritto di tumulazione in cappella privata o in sepolcreto a giardino privato.

Art. 2
Tipologia delle sepolture

1. Nel Camposanto della Confraternita sono presenti i seguenti tipi di sepolture, precisando che sono sepolture comuni quelle altrimenti dette a sterro e sono sepolture distinte di varia ubicazione e valore tutte le altre, qualunque sia la forma o la specifica denominazione:
   - posti a sterro
   - posti a sterro per indecomposti
   - posti a sterro in sepolcreti a giardino privati
   - loculi distinti interrati
   - loculi distinti normali ed areati
   - loculi ossari singoli
   - loculi ossari multipli
   - loculi per resti cinerari
   - ossario e cinerario comune per la tumulazione definitiva

Tre classi speciali di sepolture varie di costruzione e dimensioni sono costituite da :
- sepolcreti a giardino di famiglia con posti distinti normali;
- cappelle di famiglia con posti distinti normali e con loculi ossari;
- cappella ossario riservata alla sepoltura del Clero e dei religiosi consacrati.

Capo II - Tariffe concessioni e operazioni cimiteriali

Art. 3
Tariffe

1. Le tariffe e la durata delle concessioni delle sepolture di ogni tipo e ubicazione, nonché le tariffe delle operazioni cimiteriali, salvo le prescrizioni di legge, sono stabilite con specifica deliberazione del Magistrato con assoluto divieto di apportare variazioni con ordini di servizio o disposizioni di altri organi istituzionali.
2. Il Magistrato può disporre particolari benefici a favore dei volontari attivi o a riposo e agli iscritti in genere per particolari benemerenze.
3. In tutti i casi di rinnovo della concessione l'importo dovuto sarà quello stabilito dal tariffario vigente all'atto della nuova concessione.
4. Il tariffario è consultabile presso gli uffici amministrativi della Confraternita e l'ufficio degli operatori cimiteriali.
5. Nessuna tumulazione potrà essere eseguita prima del pagamento integrale della concessione cimiteriale.

Art. 4
Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali, nessuna esclusa, hanno carattere temporaneo e sono accettate nello stato in cui si trovano all'atto della concessione. E' escluso, a qualsiasi titolo, il diritto di proprietà e la concessione comporta semplicemente il diritto d'uso riservato esclusivamente alla/e persona/e beneficiaria/e indicata/e nell'atto di concessione e non cedibile e trasmissibile, salvo quanto disposto dall'art. 10 e dal Capo IV.
2. Nell'atto di concessione deve essere sempre indicato :

- il nominativo del Concessionario
- il nominativo della/e persona/e beneficiaria/e
- la natura e la durata della concessione
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca

3. Al momento del disbrigo delle pratiche per la sepoltura dovrà essere rilasciato l'indirizzo, il numero telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica delle persone cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione che si dovesse rendere necessaria.
4. Gli aventi diritto avranno cura di comunicare eventuali modifiche di indirizzo, numero telefonico e/o nominativo.
5. Il richiedente la concessione può cedere a terzi il relativo diritto. In tal caso tutti i diritti sulla sepoltura vengono trasferiti al beneficiario, che diviene il nuovo titolare della concessione.
6. Il diritto di disporre sui defunti per eventuali operazioni cimiteriali è di esclusiva pertinenza degli eredi/aventi diritto secondo quanto disposto dal codice civile.
7. Le inumazioni nei campi comuni si eseguono in zone del Camposanto che prevedono esclusivamente questo tipo di sepoltura e non sono prenotabili.
8. La concessione delle sepolture, ad esclusione di quelle a sterro, avviene post-mortem. Dietro esplicita richiesta, è ammessa la concessione in vita delle sepolture agli iscritti nei limiti e alle condizioni stabilite dal Magistrato.
9. Per le concessioni in vita, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Magistrato, può essere previsto il pagamento rateale della relativa tariffa, fatto salvo l'obbligo del saldo immediato in caso di decesso del beneficiario della sepoltura.
10. Per la concessione di sepolcreti e aree cimiteriali alle Congregazioni e Enti religiosi di cui all'art. 1 dovrà essere stipulata apposita convenzione.
11. Il Provveditore, con proprio ordine di servizio motivato, sentito l'Ispettore del Camposanto, in caso di assoluta necessità e urgenza, può sospendere il rilascio delle concessioni cimiteriali post-mortem e/o in vita.
12. Per le concessioni, su richiesta del concessionario, con osservanza delle modalità stabilite dal magistrato, può essere previsto il pagamento rateale della relativa tariffa. La piena titolarità della concessione della sepoltura sarà trasferita al Concessionario solo al momento del saldo integrale del corrispettivo pattuito. Fino a tale momento, la concessione rimarrà di proprietà della Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio. Il Concessionario avrà diritto all'uso della sepoltura nei limiti

stabiliti dal presente contratto e dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente. In caso di mancato pagamento del saldo entro i termini stabiliti, la Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio avrà facoltà di risolvere il contratto e di rientrare in possesso della sepoltura, trattenendo le somme già versate a titolo di penale.

Art. 5
Durata, decorrenza e rinnovo delle concessioni

1. La concessione delle sepolture sia in vita che post-mortem, salvo i limiti minimi e massimi imposti dalla legge, è consentita per il periodo stabilito dal Magistrato e può essere prorogata per lo stesso periodo, ma sempre per il medesimo defunto e con contestuale pagamento della tariffa vigente all'atto della nuova concessione, come disposto all'art. 3 comma 3;
2. La decorrenza temporale della concessione ha inizio dalla data della tumulazione del Beneficiario salvo il disposto del successivo comma 3.
3. In caso di concessione di loculi multipli, nello stesso loculo possono essere tumulati più cassette di resti e urne cinerarie fino alla capienza. In tal caso, la durata della concessione ha inizio dalla data di tumulazione dell'ultimo beneficiario indicato nell'atto di concessione.
4. Nei loculi e nelle sepolture distinte, in caso di capienza, può essere autorizzata la tumulazione di cassette di resti ossari e urne cinerarie previo il pagamento dei relativi diritti.
5. La Confraternita, al termine del periodo di concessione, torna in piena e libera disponibilità delle sepolture.
6. In nessun caso può essere ridotto il periodo temporale stabilito nell'atto di concessione, fatti salvi i casi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti.

Capo III - Cessazione delle concessioni

Art. 6
Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine stabilito nella concessione.
2. Prima della scadenza del termine della concessione, gli aventi diritto possono richiedere di ritirare gli elementi mobili, ricordi e decorazioni posti sulle sepolture.

Art. 7
Revoca

1. E' facoltà della Confraternita ritornare nella piena disponibilità di qualsiasi area e sezione cimiteriale quando il provvedimento risulti necessario per interventi straordinari di modifica, ripristino e restauro dei manufatti e per qualsiasi motivo dovuto a forza maggiore.
2. In tal caso la concessione può essere revocata con deliberazione del Magistrato e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo dell'originaria concessione, fatto salvo in ogni caso il limite di novantanove anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura dello stesso cimitero all'uopo destinata restando tutte le spese a carico della Confraternita compreso il ripristino dei monumenti funebri, salvo diversa indicazione degli aventi diritto.
3. Della determinazione assunta dovrà essere data notizia ai concessionari o agli aventi diritto, ove reperibili, ovvero mediante pubblicazione nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dal presente regolamento.

Art. 8
Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per degrado ed incuria tale da essere compromesso il buon decoro del marmo funerario ovvero dei monumenti o ricordi funebri o da recare danno ai visitatori o alla stabilità delle tombe sottostanti e non siano state eseguite, dagli aventi diritto, le opere e le manutenzioni necessarie.
2. Viene altresì dichiarata quando venga accertato grave inadempienza degli obblighi previsti nell'atto di concessione e nel presente regolamento.
3. La procedura di decadenza viene iniziata con la notifica agli aventi diritto di una specifica diffida del Provveditore della quale, in caso di irreperibilità dei suddetti, saranno affisse 2 copie, una all'Albo del Cimitero e l'altra presso la sede della Confraternita. Trascorsi sei mesi dalla data della diffida o della pubblicazione, il Provveditore, sentito il parere dell'Ispettore del Cimitero, dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra agli aventi diritto. Tale atto dovrà essere esposto per un mese all'Albo del Cimitero.
4. Le sepolture dichiarate decadute con la procedura di cui in narrativa, verranno liberate dai resti mortali e le stesse torneranno in piena e libera disponibilità della Misericordia proprietaria.
5. Qualora la salma estumulata non fosse mineralizzata, verrà prima inumata per almeno 2 anni. I resti mortali, in ogni caso, verranno, a spese della Confraternita, tumulati in loculi ossari comuni, per un periodo di 20 anni. Al termine i resti mortali saranno deposti nell'ossario comune.

Art. 9
Rinuncia e risoluzioni contrattuali

1. Il concessionario può chiedere in qualsiasi momento la rinuncia e l'estinzione anticipata della concessione della sepoltura prenotata.
2. In tal caso la sepoltura torna in piena e libera disponibilità della Confraternita previo il rimborso di una somma pari ai 3/4 della tassa di concessione corrisposta,

quando la richiesta viene effettuata dal concessionario entro due anni dalla stipula del contratto. Se il concessionario rinuncia alla concessione entro quindici anni dal rilascio ha diritto al rimborso di una somma pari alla metà della tassa di concessione. Decorso quest'ultimo termine, non sarà effettuato alcun rimborso.

3. Trascorsi 36 mesi dalla data del decesso del beneficiario di una sepoltura, senza che questi vi sia stato sepolto, la concessione verrà revocata dalla Confraternita e la sepoltura torna nella piena e libera disponibilità della Confraternita senza alcun obblighi di rimborso della tassa di concessione.
4. Quando a seguito della richiesta degli aventi diritto venga autorizzata la traslazione della salma in altra sezione all'interno del cimitero, la sepoltura torna in piena e libera disponibilità della Confraternita e ai richiedenti sarà rimborsato il 50% della tassa di concessione corrisposta se la richiesta viene effettuata entro venti anni dal rilascio della concessione. Non sarà effettuato nessun rimborso quando la richiesta di traslazione viene effettuata oltre venti anni dalla stipula del contratto.
5. In ogni caso il rimborso non può essere superiore all'importo della tassa di concessione della sepoltura di nuova occupazione.

Art. 10
Cessione

1. In casi eccezionali può essere consentita dal Provveditore la tumulazione di congiunti in luogo del beneficiario al quale la sepoltura era riservata purché questi siano il coniuge, i genitori, gli avi, i figli, i fratelli e le sorelle sempre che siano anch'essi iscritti alla Misericordia.
2. Se non iscritti dovranno essere osservate le disposizioni vigenti emanate dal Magistrato in materia tariffaria e di accoglienza .
3. La richiesta di cessione dovrà essere fatta esclusivamente per iscritto dal concessionario con le motivazioni della cessione e la dichiarazione di rinunciare definitivamente alla sepoltura prenotata.

Capo IV – Cappelle gentilizie e Sepolcreti tombe a giardino

Art. 11
Aventi diritto alla sepoltura

1. Oltre all'iscritto concessionario e al relativo coniuge, la tumulazione nelle cappelle gentilizie e nelle tombe a giardino è riservata alle persone della stessa famiglia fino al 6° grado di parentela o affinità con il concessionario medesimo.

Art. 12
Concessione cappelle gentilizie e tombe a giardino

1. Ai sensi dell'art. 3 le tariffe per la concessione delle Cappelle e dei Sepolcreti

vengono fissate dal Magistrato in ragione della loro ampiezza e del numero e della tipologia delle sepolture convenute. Ove nella stessa cappella o sepolcreto, si trovasse ancora spazio sufficiente per costruire altre sepolture, il Provveditore può accordarne il permesso previo il pagamento di una ulteriore tassa concessoria per ogni nuova sepoltura che verrà realizzata.

2. Le Cappelle di nuova costruzione vengono di regola consegnate nello stato grezzo con pareti intonacate e la chiusura dell'accesso mediante cancello o battente in metallo, salvo diversi accordi tra la Confraternita e il Concessionario.
3. Resta quindi ad esclusivo carico del Concessionario, salvo diversamente dichiarato all'atto della concessione, la spesa per la pavimentazione ed ornamentazione interna. Tutti i lavori, salvo causa di forza maggiore, devono essere eseguiti entro un anno dalla stipula dell'atto di concessione e devono essere approvati dalla Confraternita.
4. Non ottemperando il concessionario a tale obbligo, la Misericordia avrà diritto a ritornare nella piena e libera disponibilità della Cappella revocando la concessione con le modalità previste dall'art. 17.
5. La concessione delle cappelle e dei sepolcreti è consentita per il periodo massimo di novantanove anni dalla data di tumulazione dell'ultima salma.
6. Per quanto riguarda le tombe a giardino, la Confraternita, ove sia disponibile, può concedere un appezzamento di terreno sul quale il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alla realizzazione al loro interno di una o più sepolture distinte o areate o posti a sterro, secondo la concessione, nonché del monumento funebre, restando osservate, in quanto applicabili, le norme che regolano la concessione delle Cappelle private.

Art. 13
Denominazione

1. Alle Cappelle private ed alle tombe a giardino viene assegnata, salvo diversamente disposto all'atto della concessione, la denominazione corrispondente al nome della famiglia del concessionario.
2. Tale denominazione non potrà essere variata o sostituita salvo il diritto degli eventuali successori di aggiungere il nome della propria famiglia.

Art. 14
Realizzazione finiture e arredi

1. Le opere di finitura ordinaria delle Cappelle e dei Sepolcreti di nuova costruzione dovrà eseguirsi in conformità dei progetti e dei disegni approvati dall'architetto della Misericordia, su parere conforme del Correttore e dell'Ispettore del cimitero.
2. Nessuna limitazione è fatta per la decorazione interna delle Cappelle, né per i monumenti che al concessionario od ai suoi successori piaccia di erigervi, salvo che nulla vi sia di contrario al sentimento della pietà cristiana ed ai diritti della religione e della morale.
3. Per la costruzione delle celle sepolcrali e per le tumulazioni dovranno osservarsi le vigenti norme di polizia mortuaria oltre a quelle che venissero emanate dalla Misericordia per ogni singola Cappella o Sepolcreto.

4. Qualsiasi variazione rispetto al progetto originario dovrà essere autorizzata dall'Ispettore, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico.

Art. 15
Manutenzione

1. Ogni diritto relativo alle parti esterne della Cappella è riservata alla Misericordia ad eccezione di quelle isolate costruite per proprio conto dai privati concessionari che ne curano direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Il concessionario ed i suoi successori sono comunque obbligati in ogni tempo ed anche contro ogni fortuita eventualità alla diligente e perfetta manutenzione della Cappella o Sepolcreto.
3. I concessionari ed i loro successori aventi diritto sono altresì civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a terzi ed alla Misericordia proprietaria, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti o cause accidentali che si verificassero in relazione alla conduzione o manutenzione delle Cappelle e dei Sepolcreti.

Art. 16
Trasmissione della concessione

1. I diritti ed i doveri del concessionario della cappella possono essere trasmessi tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai parenti naturali ed al coniuge.
2. I chiamati all'eredità o i donatari dovranno essere iscritti alla Misericordia e dovranno, entro il termine di 90 giorni dall'apertura della successione o della data dell'atto di donazione, presentare dichiarazione successione o atto di accettazione dell'eredità od altro documento equipollente dal quale risulti la loro qualità di successori.

Art. 17
Decadenza della concessione

1. In presenza dell'evento indicato all'art. 12 comma 4, la concessione è oggetto di decadenza e le cappelle e i sepolcreti tornano in piena e libera disponibilità della Confraternita previo il rimborso dell'importo pari a 3/4 del valore della concessione corrisposto

2. Qualora il concessionario o i suoi successori, previo diffida documentata, si rifiutassero o non avessero cura di dare corso agli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, interni ed esterni, laddove non di competenza della Confraternita, ovvero i manufatti risultino in stato di abbandono tale da compromettere la statica e recare pregiudizio alla stabilità delle costruzioni, trascorsi sei mesi dall'invio dell'atto di diffida, viene dichiarata la decadenza del diritto di concessione senza alcun obbligo per la Confraternita.

3. Le cappelle e i sepolcreti verranno liberati dai defunti e dai resti mortali/ossari, ivi sepolti, senza obbligo di preavviso e torneranno in piena e libera disponibilità della Confraternita proprietaria.
4. In tal caso i defunti e i resti mortali/ossari saranno collocati, a carico della Confraternita, in idonee sepolture all'interno del cimitero per il periodo di trenta anni e successivamente traslati nell'ossario comune senza obbligo di preavviso.

Art. 18
Rinuncia alla concessione

1. I concessionari possono chiedere in qualsiasi momento l'estinzione anticipata della concessione della cappella o della tomba a giardino e la conseguente rinuncia ad avvalersi dei diritti di tumulazione. In tal caso la Misericordia si riserva di accettare o meno la restituzione della Cappella o del Sepolcreto a Giardino, ed il concessionario avrà diritto all'eventuale rimborso che sarà determinato tra le parti sulla base delle tariffe vigenti all'epoca del rilascio della concessione.

Capo V - Inumazioni e Tumulazioni

Art 19
Inumazioni

1. L'inumazione consiste nel collocamento del feretro in fossa scavata nel terreno vegetale nei campi a sterro comuni, all'uopo destinati, richiamati dall'art. 58 del Dpr 285/90 e a richiesta nei sepolcri a sterro privati o nei campi a sterro a concessione pluriennale diversa dallo sterro comune.
2. Ogni fossa nei campi è contraddistinta da cippo/lapide/copri tomba posto in opera nei tempi e con le modalità previste dall'art. 27.
3. L'inumazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazioni ed estumulazioni viene eseguita nelle aree di volta in volta individuate.
4. Il diritto all'inumazione nei campi a sterro a concessione pluriennale diversa dallo sterro comune è riservato esclusivamente alla persona beneficiaria indicata nell'atto di concessione.

Art. 20
Tumulazioni

1. Per tumulazione si intende la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei e urne cinerarie in opere murarie, loculi, nicchie e sepolcreti.
2. Il diritto alla tumulazione è riservato esclusivamente alla persona beneficiaria indicata nell'atto di concessione.
3. Ogni cassa dovrà contenere una sola salma fatta eccezione per la madre ed il neonato deceduti all'atto del parto.
4. Il termine loculo è sempre riferito ad un singolo posto indifferentemente dal fatto che possa essere oggetto di concessione singola plurima o essere presente in manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione di varia tipologia costruttiva.

5. Nei settori cimiteriali dotati di appositi manufatti è consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un unico loculo.
6. E' consentita la tumulazione delle cassette dei resti ossei e delle urne cinerarie nel limite massimo di due raccoglitori in sepolture distinte prenotate. Mentre è consentita la tumulazione delle cassette dei resti ossei e delle urne cinerarie, fino ad esaurimento, nelle sepolture già occupate.

Capo VI - Esumazioni, estumulazioni, rimozioni e traslazioni

Art. 21
Esumazioni

1. Le esumazioni dai campi a sterro comuni vengono eseguite trascorso il termine minimo di 10 anni.
2. Qualora non risulti avvenuta la completa mineralizzazione della salma, salvo avviare i resti alla cremazione previo il consenso degli aventi causa e a loro spese, si provvedere alla reinumazione dei resti mortali per un minimo di 2 anni, in conformità della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998, salvo successive variazioni.
3. Sarà cura della famiglia e degli aventi causa del defunto informarsi sulla data della esumazione che sarà, comunque, resa pubblica mediante avviso affisso all'ingresso del Cimitero e con altra modalità atta ad assicurare ampia e diffusa informazione almeno 30 giorni prima del giorno stabilito.
4. Le esumazioni effettuate a seguito di reinumazioni di cui al comma 2 potranno essere effettuate senza preavviso ai congiunti.
5. L'esumazione straordinaria eseguita prima della scadenza decennale è richiesta dagli aventi diritto, e a loro spese, ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. I resti che si rinvengono dalle esumazioni ordinarie verranno deposti nell'ossario comune, o in loculi ossari comuni appositamente predisposti, a meno che la famiglia del defunto non disponga per una diversa collocazione.

Art. 22
Estumulazioni

1. L'estumulazione ordinaria sia per le sepolture distinte normali sia per quelle aerate viene eseguita allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. L'estumulazione straordinaria può avvenire prima della scadenza del periodo di concessione su ordine dell'autorità giudiziaria ovvero, richiamato l'Art. 9, quando, su richiesta degli aventi diritto, si intende traslare il defunto in altra sepoltura o avviare alla cremazione.
3. I resti ossari che si rinvengono dalle tumulazioni ordinarie, verranno deposti nell'ossario comune, o in loculi ossari comuni appositamente predisposti, salvo diversa disposizione degli aventi diritto.
4. Nel caso di mancata mineralizzazione la Confraternita provvederà a titolo gratuito all'inumazione dei resti mortali nelle sepolture a sterro all'uopo destinate, salvo diversa disposizione degli aventi diritto.

Art. 23
Rimozioni

1. Gli aventi diritto non potranno opporsi alla rimozione temporanea dei loro defunti, da farsi a cura e spese della Confraternita, quando ciò sia dovuto alla rimozione di altra salma collocata in tomba contigua o si renda necessario per nuovi lavori nel Cimitero ovvero per cause di forza maggiore.

Art. 24
Traslazioni

1. Per traslazione si intende il trasferimento delle salme e dei resti ossei e cinerari da una sepoltura ad un'altra all'interno del cimitero o per essere trasferiti in altro cimitero .
2. Le traslazioni all'interno del cimitero devono essere autorizzate dal Provveditore previa richiesta formale degli aventi diritto.
3. Viene data dispensa in caso di traslazione fuori del cimitero, restando peraltro osservate le vigenti norme di polizia mortuaria.
4. Al fine dei relativi adempimenti si osservano le procedure richiamate dall'art. 9 del presente regolamento.

Capo VII - Epigrafi, ricordi funebri e lampade votive

Art. 25
Epigrafi e Ricordi funebri sulle lapide

1. I familiari e/o gli aventi diritto sono tenuti, entro tre mesi dalla tumulazione del beneficiario, ad iscrivere sulla lapide posta a corredo del loculo l'epigrafe in lingua italiana riportante obbligatoriamente il nome, cognome, data di morte del defunto.
2. E' consentita l'apposizione della fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
3. Le spese per tali incombenze sono e restano sempre a carico degli aventi diritto.
4. Nella realizzazione dell'arredo di ogni tipologia di sepoltura è obbligatoria la presenza della Croce o l'immagine del Redentore o di Maria Santissima.
5. Non sono tollerate espressioni, ornamenti e ricordi lesivi alla Religione Cattolica o ad altre Religioni.
6. Le epigrafi ed i ricordi funerari devono essere applicati sulla lapide già apposta sulla sepoltura e compresa nella concessione cimiteriale rilasciata.

Art. 26
Fiori e piante ornamentali

1. Sulle sepolture a sterro e nei sepolcreti a giardino è consentita la piantumazione e/o la collocazione, a terra o in vaso, di piante, fiori e piante erbacee sempreverdi solo ed esclusivamente entro il perimetro della tomba.

2. In ogni caso l'altezza delle piante non deve superare l'altezza della lapide.

Art. 27
Sepolture a sterro

1. Sulle sepolture a sterro potranno collocarsi croci, lapidi e piccoli monumenti.
2. L'altezza dell'insieme non potrà in ogni caso superare i 90 centimetri dal suolo pestabile, mentre la superficie della fossa non dovrà essere occupata per una lunghezza maggiore di 160 centimetri ed una larghezza di 60 centimetri.
3. Su parere conforme dell'Ispettore, è consentita una diversa misura nei campi comuni di nuova destinazione ove ciò sia possibile e concorra a migliorare la disposizione delle fosse e dei manufatti.
4. Entro 30 giorni dall'inumazione del feretro è fatto obbligo ai familiari/aventi diritto di collocare sulla sepoltura una tomba provvisoria in legno, delle stesse misure indicate al precedente comma 2), da mantenersi fino alla collocazione obbligatoria della tomba definitiva da posizionare non oltre i 18 mesi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti punti non si applicano per le sepolture a sterro nei campi comuni per i quali è stabilita dal Magistrato una specifica tipologia di tomba, sia essa provvisoria che definitiva.
6. E' vietata l'occupazione degli spazi intermedi e l'apposizione di cancelli o divisori di qualsiasi forma e materiale.

Art. 28
Salvaguardia decoro e aspetto architettonico

1. Trascorsi i periodi indicati agli artt. 25 comma 1) e 27 comma 4), senza che i familiari abbiano provveduto all'apposizione dell'epigrafe, la Confraternita potrà provvedervi essa stessa, con diritto di esigere dagli aventi causa il rimborso della spesa sostenuta.
2. La manutenzione e la pulizia delle sepolture di qualsiasi tipologia e ubicazione sono a carico delle famiglie dei defunti. Non provvedendovi la famiglia, sarà fatta eseguire dalla Confraternita, che si riserverà il diritto, di esigere il rimborso delle spese sostenute.
3. La Confraternita declina ogni responsabilità per la conservazione e l'integrità delle piante e degli arredi posti sulle sepolture e per eventuali danni cagionati a persone o cose in conseguenza di rotture o cadute.
4. Le croci, le lapidi e gli altri ornamenti funebri rimossi dalla sepoltura al termine del periodo di concessione verranno smaltiti a norma di legge.

Art. 29
Lampade votive

1. Per ogni lampada votiva dovrà essere attivato un contratto di fornitura del servizio i cui costi sono stabiliti con apposita delibera del Magistrato e il servizio rimane attivo con il regolare versamento della quota di abbonamento annuale.
2. Su tutte le sepolture di qualunque categoria e ubicazione è vietato apporre lumini alimentati ad olio o altra sostanza liquida.

3. Dall'inizio della settimana precedente al termine di quella seguente la data della commemorazione dei defunti, è consentita l'apposizione di candele e di lumini di cera purché, con opportuni ripari, sia assicurata la nettezza delle lapidi, degli arredi funebri e del pavimento.
4. L'Ispettore del Cimitero potrà ordinare la immediata rimozione di quelli che non rispondono a tale requisito.

Capo VIII - Norme generali

Art. 30
Adempimenti amministrativi

1. Le operazioni cimiteriali vengono autorizzate dall'Ufficio Pratiche Cimiteriali della Confraternita, previo l'avvenuta esecuzione della pratica amministrativa in osservanza di quanto stabilito dal Magistrato in ordine alla determinazione delle tariffe cimiteriali di cui all'art. 3 e alle modalità di pagamento.
2. Il mancato pagamento integrale del valore della concessione, produce la risoluzione di fatto e di diritto del contratto di concessione.
3. I concessionari delle sepolture ed i familiari o aventi causa dei defunti sepolti nel Cimitero, dovranno adempiere in ogni caso agli obblighi ed alle disposizioni previste dalle norme del presente Regolamento.

Art. 31
Orario di accesso

1. L'ingresso al Camposanto, che può variare con le stagioni, è consentito nei giorni e nelle ore stabiliti dal Magistrato.
2. In caso di assoluta necessità il Provveditore, con proprio ordine di servizio e sentito il parere dell'Ispettore del cimitero, può regolamentare l'orario di accesso al Camposanto per un periodo specifico.
3. L'accesso dei visitatori è ammesso fino a venti minuti prima dell'ora di chiusura.
4. Entro lo stesso termine viene dato l'avviso di chiusura mediante segnale acustico.
5. Di tali disposizioni e delle eventuali variazioni sarà fatta affissione all'ingresso del cimitero medesimo e rese pubbliche con le opportune modalità.

Art. 32
Esecuzione opere e accesso camposanto

1. Il prelievo e il riposizionamento dei marmi, nonché il collocamento degli arredi e dei monumenti in genere sono di regola consentiti nei giorni feriali salvo diversa disposizione dell'Ispettore per motivi eccezionali.
2. Dovranno comunque cessare cinque giorni prima dell'annuale commemorazione dei defunti
3. Per eseguire opere all'interno del cimitero le imprese incaricate dovranno possedere idonea autorizzazione rilasciata dai competenti uffici
4. Alle imprese è assolutamente vietato utilizzare attrezzature e arredi di proprietà della Confraternita.

5. Le operazioni cimiteriali e gli interventi di pulizia e ordinaria manutenzione sono effettuati dal personale della Confraternita e dalle società direttamente incaricate.
6. Al personale incaricato è assolutamente vietato svolgere attività per conto di privati, vendere fiori, lumi od altri oggetti nonché chiedere e ricevere mance.

Art. 33
Norme di comportamento

1. E' vietato ai visitatori e agli operatori cimiteriali ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con la sacralità del luogo e in particolare:

a) Fumare, parlare ad alta voce, usare il telefono cellulare;
b) aggrupparsi e assistere alle operazioni di seppellimento, esumazioni, traslazione, ecc. alle quali possono presenziare soltanto il personale di vigilanza, i parenti dei defunti ed altri accompagnatori autorizzati;
c) collocare sul pavimento dei Loggiati, delle Cappelle, delle Gallerie o comunque fuori dallo spazio destinato a ciascuna sepoltura, cassette, vasi di fiori od altri oggetti ingombranti ad esclusione del periodo decorrente dall'inizio della settimana precedente al termine di quella seguente la data della commemorazione dei defunti purchè non intralcino il passaggio dei visitatori;
d) camminare fuori dai vialetti, cogliere fiori, danneggiare le aiuole, le piante, gli ornamenti funebri;
e) introdurre nel Camposanto animali, biciclette o veicoli in genere, nonché oggetti estranei al servizio e portare fuori del Cimitero stesso qualsiasi manufatto e oggetto senza il consenso dell'Ispettore. Fanno eccezione i cani guida per i non vedenti e i presidi sanitari per i disabili anche motorizzati muniti di apposita autorizzazione;
f) questuare o molestare i visitatori offrendo servigi, oggetti in vendita ed altre prestazioni a scopo di lucro;
g) eseguire fotografie all'interno del cimitero, salvo la preventiva autorizzazione dell'Ispettore;
h) turbare lo svolgimento di riti religiosi ed eventi commemorativi.

Art. 34
Vigilanza e Reclami

1. Gli operatori cimiteriali incaricati dalla Confraternita sono responsabili della osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni emanate dall'Ispettore e dagli altri organi amministrativi della Confraternita
2. La direzione e la sorveglianza per il regolare andamento dei servizi e la ordinaria manutenzione spettano all'Ispettore nominato dal Magistrato e al Responsabile del Camposanto.
3. Dipendono dall'Ispettore gli addetti in qualsiasi modo al servizio ed ai lavori che vengono eseguiti sia per conto della Misericordia che dei privati.
4. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni, estumulazioni e da altre attività cimiteriali saranno effettuati dagli operatori addetti in conformità delle disposizioni di legge.

5. Le richieste di qualsiasi genere e gli eventuali reclami devono essere diretti all'Ispettore e/o al Responsabile del Camposanto presso la sede della Misericordia.

Art. 35
Disposizioni finali

1. La copia del presente regolamento viene rilasciata al concessionario o agli aventi causa del defunto e dato per accettato quale normativa contrattuale.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento ed in deroga a ogni altra disposizione, si applica la normativa delle Leggi e dei Regolamenti in materia di Polizia Mortuaria.

GLOSSARIO

- **Aventi diritto:** Soggetti titolari del diritto di disporre delle spoglie del defunto.
- **Beneficiario:** Soggetto indicato come fruitore di una sepoltura nell'atto di concessione.
- **Campo comune:** Area destinata all'inumazione dei defunti.
- **Concessione cimiteriale temporale:** Conferimento del diritto d'uso di una sepoltura per un periodo limitato di tempo.
- **Concessione cimiteriale perpetua:** Conferimento del diritto d'uso di una sepoltura per un periodo illimitato di tempo.
- **Concessionario:** Soggetto che rileva il diritto d'uso di una sepoltura per se o per un'altra persona.

- **Cappella privata:** Sepoltura collettiva che riunisce in un unico luogo i defunti di una famiglia.
- **Feretro:** Bara che contiene il corpo del defunto.
- **Ispettore del Camposanto:** Soggetto incaricato dal Magistrato alla sovrintendenza del Camposanto.
- **Loculo distinto:** Vano murato destinato alla sepoltura di un singolo feretro.
- **Loculo ossario:** Vano murato o in struttura prefabbricata destinato alla sepoltura di cassette in zinco contenenti resti ossei o urne cinerarie.
- **Loculi multipli:** Vano murato destinato alla sepoltura di due o più feretri.
- **Magistrato:** E' l'organo amministrativo e di Governo della Confraternita.
- **Provveditore:** E' il capo della Confraternita, ne ha la rappresentanza legale e i poteri di firma.
- **Responsabile del Camposanto:** Dipendente della Confraternita con l'incarico di gestione tecnica e operativa del Camposanto.
- **Sepolcreto a giardino:** Manufatti interrati per la sepoltura distinta delle salme.
- **Traslazione:** Trasferimento dei resti di un defunto da un loculo ad un altro.